

Art. 26.

26.1

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sopprimere l'articolo.

26.2

Sibilia

Sopprimere il comma 1.

26.3

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sopprimere il primo periodo.

26.4

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sopprimere il secondo periodo.

26.5

Piccoli, Marin, Zanettin

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«I comuni contigui che hanno dato avvio al procedimento di incorporazione possono, anche prima del completamento della procedura di fusione per incorporazione, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto del comune incorporante e che diverrà vigente una volta conclusa predetta procedura.».

26.6

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sopprimere il terzo periodo.

26.7

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sopprimere il quarto periodo.

26.8

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sopprimere il quinto periodo.

26.9

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sopprimere il sesto periodo.

26.10

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sopprimere il settimo periodo.

26.11

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis). I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni''».